

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

ART. 1 - Definizioni

1. Al fine di concorrere a garantire e potenziare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti fondamentali dell'infanzia e dell'adolescenza, presso il Comune di Erice è istituito il "*Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*".

2. Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni, i poteri, le modalità di nomina del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e ne disciplina i rapporti con il Comune di Erice.

ART. 2 - Finalità

1. Al Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è affidata:

- la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio di Erice;

- la promozione degli obiettivi del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla cura e al benessere psico-fisico, alla partecipazione alle decisioni che li riguardano.

- si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e l'adolescenza;

- è luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:

- si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, enti e singoli, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e l'adolescenza;

- è luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

ART. 3 – Compiti e funzioni

1. Il Garante è Autorità indipendente, monocratica, che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:

a) vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n° 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n° 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Erice;

b) contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:

- non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minorenni senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;

- migliore interesse del minorenne (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minorenne deve avere una considerazione preminente;

- diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la paternità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;

- partecipazione e rispetto per l'opinione del minorenne (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minorenne egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;

c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Erice, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di informazione e sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dal supporto ai servizi, ai progetti ed alle iniziative del Comune di Erice – Consiglio Comunale di Erice;

d) promuove la partecipazione e attività di ascolto dei bambini e degli adolescenti in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

e) ascolta, ove ritenuto opportuno e qualora chiedano di conoscerlo e di parlargli, i bambini e gli adolescenti, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione dai soggetti competenti;

f) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, ed ai servizi competenti quelle che non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L.n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 cod. proc. pen.;

g) segnala ogni forma di discriminazione riguardante persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, al Responsabile istituzionale tenuto a garantire la tutela dei diritti (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, scolastici, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni nonché con le Istituzioni preposte, affinché alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

h) può esprimere pareri non vincolanti su gli atti a carattere generale che il Comune di Erice emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione inerenti ad interventi per la tutela dei diritti delle persone in età evolutiva;

i) supporta la Civica Amministrazione nelle iniziative utili ad assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

j) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la Legge n° 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con la Legge regionale n° 47/2012;

k) promuove con l'Amministrazione, ed altre Istituzioni interessate alle tematiche in oggetto, quali ad esempio l'Università, i Tribunali (dei Minorenni e Ordinario, le Procure), le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, l'Ufficio scolastico provinciale percorsi di informazione, sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento;

l) può attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati;

m) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre, istituita ai sensi della Legge 451/97, art. 1 comma 6; Comune di Erice - Consiglio Comunale Comune di Erice;

n) può verificare personalmente le condizioni dei minori nei cui confronti siano state adottate soluzioni residenziali esterne al nucleo familiare, o semiresidenziali, previa autorizzazione, ove necessario ai sensi di legge, dell'Autorità Giudiziaria, in accordo con gli Uffici dell'Area Politiche Sociali competenti e previo consenso dei responsabili delle strutture.

3. L’Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone principalmente a supporto di una buona azione dell’Amministrazione, nonché come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell’Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra coloro che, a qualsiasi titolo, si occupino di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti e/o servizi.

4. Mantiene rapporti con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell’Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento a supporto dell’azione amministrativa per l’adozione di intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

5. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale.

6. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza informa costantemente il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale delle proprie attività in attuazione del mandato ricevuto. Egli, inoltre, presenta al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta, le iniziative intraprese, i risultati ottenuti, le criticità rilevate nell’anno precedente.

ART. 4 – Nomina e requisiti

1. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è nominato dal Consiglio Comunale in seduta plenaria, a scrutinio segreto, tra le candidate e i candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. È eletta la candidata o il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessuna persona candidata ottenga tale quorum, sarà eletta la persona che, nella votazione successiva, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

2. Il competente Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili del Comune, a seguito di apposito avviso pubblico, predisponde un elenco di nominativi in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e lo sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale.

3. È eleggibile al ruolo di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza chi risulta in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a. diploma di laurea

b. chiara competenza e comprovata esperienza nell’ambito delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali e/o pedagogiche ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale;

c. chi dia ampia garanzia di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

4. Non è eleggibile al ruolo di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

- a. chi è componente del Parlamento, della Giunta o del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali, di organismi esecutivi di enti del terzo settore nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- b. chi ha ricoperto la carica di sindaco o assessore comunale e siano trascorsi meno di due anni dalla fine del mandato;
- c. chi è dipendente del comune, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale o lo è stato negli ultimi due anni;
- d. chi è o è stato negli ultimi due anni amministratore di enti, fondazioni, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore o dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva o abbia ricevuto negli ultimi due anni a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;
- e. è esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendi, discendi, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive;
- f. chi è o è stato negli ultimi due anni amministratore di enti, fondazioni, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore o dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva o abbia ricevuto negli ultimi due anni a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

5. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non può, in ogni caso, esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali che determinino conflitti di interessi con la funzione.

6. Al Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si applicano, altresì, le cause di incompatibilità per la carica di Sindaco previste dall’articolo 63 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 5 – Durata e revoca

1. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Resta inteso che alla scadenza del triennio il settore competente provvede a predisporre l’avviso pubblico di cui all’art. 4 comma 2.

2. Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza può essere revocato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale, per gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge. La proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale e deve essere notificata al Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che potrà presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle

controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

3. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza può, altresì, essere revocato dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata con la medesima maggioranza di cui al punto precedente, nei casi in cui venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui allrt.4 comma 7. In tal caso, Il Presidente del Consiglio Comunale, venuto a conoscenza della sopravvenuta incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla entro il termine di 15 giorni. In caso di inottemperanza, la proposta di decadenza è discussa in Consiglio Comunale.

ART. 6 – Trattamento economico

1. L'incarico di Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito.

2. È prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute per lo svolgimento delle attività connesse alla carica. Il rimborso è disposto dal Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili del Comune solo se le spese sono state preventivamente autorizzate dal medesimo Settore, nei limiti delle risorse economiche stanziate per il pertinente bilancio comunale e sulla base di adeguata documentazione di spesa ed esclusivamente nell'ambito del budget assegnato di cui al comma successivo.

3. Per i rimborsi di cui al punto precedente, annualmente al Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili del Comune è assegnato apposito budget a valere sulle risorse del bilancio comunale.

4. L'Amministrazione Comunale costituirà nella predisposizione del Bilancio un fondo apposito stanziando le adeguate risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Garante.

ART. 7 – Struttura e personale

1. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'esercizio dei poteri e nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento si avvale del supporto delle strutture del Settore dei Servizi Sociali. Al garante dovrà essere, in ogni caso, assicurato uno spazio identificabile e in grado di tutelare la privacy del cittadino.

2. Il Comune di Erice mette a disposizione del Garante una casella di posta elettronica ordinaria e una casella di posta elettronica certificata nonché un adeguato spazio comunicativo sul sito web istituzionale del Comune.

ART. 8 – Celebrazione della Giornata dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Il Garante, al fine di sensibilizzare e promuovere politiche a favore dei minori, favorisce la celebrazione della *"Giornata dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza"* che sarà celebrata il 20 novembre di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita dalle Nazioni Unite nel medesimo giorno.

ART. 9 - Entrata in vigore

1. Le modalità di approvazione, l'esecutività e l'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dai pertinenti articoli dello Statuto Comunale.

Art. 10 - Trattamento Dei Dati Personalni

1. Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii